

LA RIFORMA SPIEGATA
Tutta la normativa in schede



DONAZIONI E RACCOLTE FONDI

7

Il documento è il settimo di 12 mini guide alla riforma del Terzo settore, l'insieme delle norme previste dal codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), dal decreto sull'impresa sociale (dlgs 112/2017), sul 5 per mille (dlgs 111/2017) e sul servizio civile universale (dlgs 40/2017).

I volumi sono prodotti per il web e devono essere consultati seguendo la navigazione proposta dai numerosi link presenti nel testo.

La collana comprende le seguenti guide:

**“Enti del Terzo settore”, “Impresa sociale”,
“Ordinamento e vita associativa”,
“Rendicontazione, trasparenza e controlli”,
“Volontariato e rapporto di lavoro”, “Regime fiscale”,
“Donazioni e raccolte fondi”, “5 per mille”,
“Rapporto con la pubblica amministrazione”,
“Promozione e sostegno del Terzo settore”, “Servizio civile universale”,
“Centri di servizio per il volontariato”.**

A cura di (in ordine alfabetico):

Daniele Erler, Lara Esposito, Chiara Meoli, Massimo Novarino.

Hanno collaborato: Francesco Aurisicchio, Licio Palazzini, Fabio Lenzi, Antonio Sisca

AGGIORNATO A GENNAIO 2025



DONAZIONI E RACCOLTE FONDI

Quando si parla di **raccolta fondi** si fa riferimento all'insieme di azioni e iniziative che un ente del Terzo settore (Ets) svolge per finanziare le proprie attività di interesse generale.

La riforma riconosce per la prima volta una delle pratiche più diffuse tra le realtà non profit, tra cui le donazioni.

Per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli enti del Terzo settore, la riforma riconosce rilevanti novità in materia di **deducibilità** e **detraibilità**.

Tra le modalità di supporto alle donazioni per gli Ets c'è il **social bonus**, credito d'imposta a favore di coloro che effettuino erogazioni liberali ad enti che hanno presentato progetti di recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Sommario

RACCOLTA FONDI	5
DONAZIONI E RELATIVI VANTAGGI FISCALI	10
SOCIAL BONUS	18

Raccolta fondi



COS'È

È il complesso delle attività e iniziative che un ente del Terzo settore (Ets) svolge per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi è disciplinata dall'art. 7 del codice del Terzo settore e rappresenta una delle tre categorie fondamentali di attività che un Ets può svolgere: le altre due sono le **attività di interesse generale** e le **attività diverse**.



COME FUNZIONA

In via generale gli Ets, anche qualora lo statuto non lo preveda espressamente, possono realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, con l'impiego di risorse proprie e di terzi, inclusi **volontari** e **dipendenti**.

Le risorse raccolte devono essere destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale, con conseguente esclusione della possibilità di impiegare i fondi così raccolti per finanziare le attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice.

Per la realizzazione della raccolta fondi l'Ets può impiegare sia risorse proprie che di terzi. Di conseguenza, l'ente potrà ricorrere al personale interno, o avvalersi di volontari, nel rispetto dell'articolo 17 del Codice, oppure delegare in tutto o in parte a soggetti terzi la realizzazione della raccolta fondi anche avvalendosi di figure specializzate nel fundraising.

In ogni caso, le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'evento o della campagna devono tendere ad essere congruamente inferiori ai fondi raccolti.

Le [linee guida ministeriali](#) elencano una serie di tecniche attraverso le quali un ente del Terzo settore può raccogliere fondi (Es. raccolta fondi attraverso organizzazione di eventi,

merchandising, salvadanai, face to face, donazioni on line, per il sostegno a distanza ed altre).

Altre modalità per ottenere risorse finanziarie da parte degli Ets sono:

- l'accesso a **risorse finanziarie pubbliche**;
- la richiesta di destinazione del **5 per mille**.

Inoltre, gli Ets possono essere destinatari di **diritti di uso in comodato o in concessione di immobili pubblici**, anche per singole iniziative.

In forza della normativa vigente, poi, lo Stato, le regioni e le province autonome sono tenuti a promuovere le opportune iniziative per favorire l'accesso degli Ets ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei.

Il codice del Terzo settore ha inoltre introdotto meccanismi volti a facilitare la diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale.



CASI SPECIFICI

RACCOLTE PUBBLICHE OCCASIONALI DI FONDI

Costituiscono una particolare tipologia di raccolta fondi, la quale prevede la cessione (anche tramite la vendita) di beni di modico valore o servizi ai sovventori in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tali eventi non vengono considerati attività commerciale, anche laddove i beni o i servizi siano venduti ad un prezzo determinato, proprio perché possono essere effettuati solamente a livello occasionale, e quindi in numero limitato durante l'anno.

Gli Ets non commerciali che effettuano durante l'anno questa specifica tipologia di raccolta fondi devono redigere, per ogni raccolta effettuata, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, inserendolo all'interno del **bilancio di esercizio**.

La previsione relativa alle raccolte pubbliche occasionali di fondi è stata inserita nel codice del Terzo settore riprendendola letteralmente dal Testo unico delle imposte sui redditi.

5 PER MILLE

Gli enti beneficiari del riparto del 5 per mille sono soggetti a specifici obblighi

di **rendicontazione e trasparenza** secondo le modalità e i termini previsti, da ultimo, dal [dpcm del 23 luglio 2020](#) e dal [decreto direttoriale n. 396 del 13/12/2022](#).

ENTI FILANTROPICI

Nel caso degli **enti filantropici**, l'atto costitutivo deve indicare i principi ai quali attenersi per la gestione e destinazione del patrimonio, delle raccolte fondi e in genere delle risorse, oltre che in merito alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

IMPRESA SOCIALE

La riforma contempla norme specifiche per le **imprese sociali**, dando loro la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative, e prevedendo misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale.

Anche per le imprese sociali non è esclusa la possibilità di organizzare raccolte fondi in quanto Ets.



OBBLIGHI E DIVIETI

Nello svolgimento delle attività di raccolta fondi gli Ets devono rispettare i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida in materia.

Gli enti del Terzo settore devono fornire, in maniera trasparente, una serie di informazioni ai potenziali donatori e portatori di interesse: dagli obiettivi della raccolta fondi ai progetti finanziati con la stessa, ai tempi previsti per la realizzazione del progetto ecc.

I donatori e i beneficiari della donazione hanno diritto di ricevere (o di poter facilmente accedere a) complete ed esaurienti informazioni sull'iniziativa di raccolta fondi.

Per il principio di correttezza, nei confronti del donatore e del beneficiario dovrà essere garantito il rispetto della privacy. Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi si deve evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi.

Gli Ets non devono inoltre attuare comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori.

RENDICONTAZIONE DELLE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Gli obblighi di rendicontazione variano, a seconda che l'attività di raccolta fondi abbia il carattere dell'abitudine o dell'occasionalità.

In entrambi i casi i dati delle raccolte fondi vengono comunque indicati in un'apposita sezione del bilancio (rendiconto di gestione o rendiconto di cassa), ed illustrati nella relazione di missione per gli enti che la adottano.

Per le raccolte pubbliche occasionali di fondi devono essere però predisposti specifici rendiconti che vanno allegati al bilancio.

Gli **Ets non commerciali**, comprese le Odv e le Aps che si avvalgono del **regime forfetario speciale**, devono inserire quindi all'interno del bilancio di esercizio un rendiconto specifico, per le raccolte pubbliche occasionali di fondi, dal quale devono risultare, anche attraverso una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate nel corso dell'esercizio. Uno schema di rendiconto specifico per le raccolte pubbliche occasionali di fondi è allegato alle linee guida ministeriali.

I rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, unitamente al **bilancio di esercizio**, devono essere depositati ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio presso il **registro unico nazionale del terzo settore (Runts)**, ai fini della pubblicazione.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il codice del Terzo settore formalizza giuridicamente l'attività di raccolta fondi, disciplinandola in dettaglio e ammettendo, tra l'altro, il fundraising come attività svolta in forma stabile e organizzata, nonché prevedendo forme adeguate di rendicontazione.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "codice del Terzo settore": artt. 7, 79, 87

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale": art. 18

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"

Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi": art.143, c.3, lett. a)

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 Giugno 2022, “Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore”.



ABROGAZIONI E MODIFICHE LEGISLATIVE

Nel momento in cui la nuova parte fiscale sarà pienamente applicabile, agli Ets non si applicherà più l'art. 143, c.3, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Le disposizioni relative alla nuova parte fiscale diventeranno operative solamente a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea.



ENTRATA IN VIGORE

Per gli enti del Terzo settore, la riforma è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Donazioni e relativi vantaggi fiscali



COS'È

Le donazioni (o erogazioni liberali) sono una delle modalità con cui un ente del Terzo settore (Ets) può **raccogliere fondi** o beni in natura da destinare alle proprie **attività di interesse generale**.

In particolare, si ha donazione quando una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. Non si è quindi di fronte a uno scambio, ma a un atto di generosità compiuto da una parte verso l'altra, senza pretendere nulla in cambio.

Le donazioni possono essere sia in denaro che in natura: ai fini del calcolo della **natura fiscale dell'Ets**, sono considerate entrate non commerciali

Il codice del Terzo settore disciplina, all'art. 83, il regime di **detrazioni e deduzioni** per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli **Ets**. Tali disposizioni, pur essendo ricomprese all'interno della parte del codice dedicata al nuovo **regime fiscale**, si applicano già oggi:

- a tutti gli Ets, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- alle Onlus, in quanto considerate Ets in via transitoria.



CHI COINVOLGE/ CHI ESCLUDE

La normativa in materia di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applica a tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le relative disposizioni si applicano anche alle Onlus, considerate Ets in via transitoria.



COME FUNZIONA

Le erogazioni liberali effettuate a favore degli Ets sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell'ente percipiente.

La **detraibilità** interviene sull'imposta lorda: una volta determinata quest'ultima, si sottrae dalla stessa una somma pari ad una quota parte dell'erogazione liberale effettuata.

La **deducibilità** interviene invece sul reddito imponibile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal soggetto durante l'anno, a cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.

EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, si prevede la possibilità di **deduzione** dal reddito o di **detrazione** dall'imposta, ma con modalità e a condizioni differenti.

Nel caso in cui la persona **opti per la detrazione**, essa ammonterà al **30% dell'importo della donazione stessa (il 35% se la donazione è effettuata ad una Odv)**, su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d'imposta di 9.000 euro (10.500 se la donazione è fatta ad una Odv).

L'erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l'effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità. Le erogazioni liberali effettuate in denaro contante, pur essendo ovviamente legittime, non consentono al soggetto benefattore la possibilità di detrarre o dedurre il relativo importo donato.

ESEMPIO DI DETRAZIONE PER PERSONA FISICA

Reddito imponibile complessivo: 50.000 euro

Imposta: 5.000 euro

Erogazione liberale effettuata: 10.000 euro

Risparmio d'imposta: 3.000 euro (10.000 x 30%)

Imposta da versare: 5.000 - 3.000 = 2.000 euro

Nel caso in cui, invece la persona opti per la **deducibilità della donazione**, in denaro o in natura, l'importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al **10% del reddito complessivo dichiarato**, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

ESEMPIO DI DEDUZIONE PER PERSONA FISICA

Reddito imponibile complessivo: 80.000 euro

Erogazione liberale effettuata: 5.000 euro

Importo massimo deducibile: 8.000 (80.000 x 10%)

Reddito imponibile (su cui calcolare l'imposta): 80.000 - 5.000 = 75.000 euro

EROGAZIONI EFFETTUATE DA ENTI E SOCIETÀ

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, invece, da enti e società, **per esse è prevista la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile**, nel medesimo **limite del 10% del reddito complessivo dichiarato** previsto per le persone fisiche. Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell'eccedenza negli anni successivi vale anche per le società e gli enti.

ESEMPIO DI DEDUZIONE PER SOCIETÀ

Reddito imponibile complessivo: 800.000 euro

Erogazione liberale effettuata: 80.000 euro

Importo massimo deducibile: 80.000 (800.000 x 10%)

Reddito imponibile (su cui calcolare l'imposta): 800.000 - 80.000 = 720.000 euro

EROGAZIONI IN NATURA

Per quanto riguarda i **beni in natura** che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla

deduzione dalla base imponibile, il riferimento è il [decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019](#).

Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l'ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato. Nel caso di beni strumentali si fa riferimento al residuo valore fiscale dell'atto di trasferimento; nel caso, invece, di beni o servizi di cui all'art. 85, c. 1 lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.

Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l'indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro oppure nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati (riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso), di cui dovrà consegnare copia al beneficiario.

A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l'impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Rimane in vigore la legge 166/2016, per cui la donazione di alcune tipologie di beni a soggetti indicati dal legislatore, compresi gli enti del Terzo settore, non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

La donazione di tali beni, pertanto, non è considerata cessione e l'Iva relativa al loro acquisto, o ai costi sostenuti per la loro fabbricazione, non ha limiti di detrazione.

I beni rientranti in tale norma agevolativa sono le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi, e gli altri prodotti elencati e definiti dall'art. 16, c.1 della legge 166/2016.

Nella seguente tabella si riepiloga quanto sin qui detto riguardo alle regole in tema di detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali effettuate ad un Ets.

BENEFICIARI			
DONATORE		ODV	TUTTI GLI ALTRI ETS ED ONLUS
	Persona fisica – detrazione e limite	35% su max 30.000 euro di erogazione liberale	30% su max 30.000 euro di erogazione liberale
	Persona fisica - deduzione	Max 10% del reddito	
	Società - deduzione	Max 10% del reddito	

Nella “Cassetta degli attrezzi” di Cantiere terzo settore (Bilancio e amministrazione – Raccolta fondi, donazioni e contributi) è possibile trovare “Un esempio di ricevuta di donazione in denaro”, “Un esempio di ricevuta di donazione di beni” e “Un esempio di ricevuta di dichiarazione trimestrale/ricevuta di cessione di beni legge 166/16 ‘Antisprechi’”.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Detrazione. Per tutti gli Ets la percentuale di detrazione in capo alle persone fisiche passa dal 26% al 30% (ad eccezione delle Odv, che godono del 35%) e viene alzato a 30.000 euro l'importo massimo della donazione.

Deduzione. Viene eliminato il limite massimo dell'importo deducibile, che con il decreto legge 35/2005 (cosiddetta “Più dai, meno versi”) era di 70.000 euro l'anno sia per le persone fisiche per le società.



OBBLIGHI E DIVIETI

I benefici derivanti dalle disposizioni sin qui menzionate **non possono essere cumulati con altri**. Pertanto, le persone fisiche non potranno, per la stessa donazione, cumulare la detraibilità dalle imposte e la deducibilità dal reddito, dovendone scegliere una.

Tutti i soggetti donatori non potranno, inoltre, cumulare i benefici appena esposti con quelli derivanti da altre disposizioni che prevedono la detrazione o la deduzione per la medesima donazione.

Gli enti beneficiari, nell'anno successivo, devono comunicare all'Agenzia delle entrate le erogazioni liberali tracciabili in denaro, deducibili o detraibili, ricevute ed eseguite da persone fisiche di cui si conosce il codice fiscale.

Gli enti obbligati a tale adempimento sono i seguenti, a condizione che nell'esercizio precedente la ricezione delle erogazioni, abbiano conseguito entrate complessive superiori a 220.000 euro:

- gli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
- le Onlus;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per tutti gli altri enti la comunicazione rimane facoltativa.

I dati si trasmettono entro il termine del 16 marzo attraverso il software dedicato dell'Agenzia delle entrate.

La comunicazione è finalizzata a permettere allo Stato l'elaborazione sempre più completa delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Oggetto della comunicazione sono le erogazioni liberali in denaro effettuate attraverso mezzi di pagamento tracciabili da:

- donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici;

- altri donatori, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “codice del Terzo settore”: artt. 83, 104

Decreto ministeriale 28 novembre 2019, “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore”

Legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019,

“Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore”

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024 “Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata”



ABROGAZIONI

Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”: art.14. Essa rimarrà applicabile sino all’effettiva operatività del nuovo regime fiscale per gli Ets.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”:

- art. 100, co. 2, lettera l (erogazioni liberali ad Aps);
- art. 15, co. 1, lettera i-quater) (erogazioni liberali ad Aps);
- art. 15, co. 1, lettera i-bis) (contributi associativi a società di mutuo soccorso).



ENTRATA IN VIGORE

Nonostante la nuova parte fiscale del codice del Terzo settore non sia ancora applicabile, le disposizioni descritte nella presente scheda si applicano in via transitoria a decorrere dal 1° gennaio 2018 alle Odv, alle Aps e alle Onlus iscritte nei rispettivi registri.

Anche le cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, usufruiscono di tali agevolazioni a partire dal 1° gennaio 2018.

L'art. 26 del decreto legge 73 del 2022 (cosiddetto "Semplificazioni") ha modificato l'art. 104 del codice del Terzo settore, stabilendo che le agevolazioni suddette si applicano, oltre ai soggetti appena menzionati, in generale a tutti gli enti del Terzo settore.

Social bonus



COS'È

È possibile usufruire di un credito d'imposta, cosiddetto "social bonus", in favore delle persone fisiche, enti o società che effettuano **erogazioni liberali** in denaro ad enti del Terzo settore (Ets) che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un progetto per il recupero di:

- immobili pubblici inutilizzati;
- beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Dal 23 settembre 2024 è operativa la [Vetrina Social Bonus](#) dove poter accedere alla visione e alle informazioni relative alle singole proposte progettuali, presentate dagli **enti del Terzo Settore** e ammesse alla fruizione della misura.



CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE

Ai fini della spettanza del credito, i beni assegnati agli Ets **devono essere utilizzati dagli stessi enti esclusivamente** per lo svolgimento di **attività di interesse generale con modalità non commerciali**.

I soggetti che beneficiano del credito di imposta sono esclusi, per le medesime erogazioni, dalle altre agevolazioni previste in materia di **donazioni** dal codice del Terzo settore e da altre disposizioni vigenti in materia di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali.

Il credito di imposta spetta nelle seguenti misure:

- **enti non commerciali:** in assenza di reddito di impresa, il credito spettante è pari al 50% dell'importo erogato **nei limiti del 15% del reddito imponibile**;
- **soggetti titolari di reddito di impresa:** il credito spettante è pari al 50% dell'importo erogato **nel limite del 5 per mille dei ricavi annui**;
- **persone fisiche:** in assenza di reddito di impresa, il credito spettante è pari al 65% dell'importo erogato **nei limiti del 15% del reddito imponibile**.



COME FUNZIONA

Il credito d'imposta riconosciuto è **ripartito in 3 quote annuali di pari importo**.

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali la quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino ad esaurimento del credito.

I soggetti titolari di reddito di impresa possono utilizzarlo in compensazione, senza limiti di importo, e l'importo del credito non rileva quale ricavo ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Le erogazioni liberali effettuate devono ovviamente essere tracciabili (versamento tramite banche, uffici postali, ecc.).



OBBLIGHI E DIVIETI

Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 89 del 23 febbraio 2022, l'individuazione dei progetti di recupero degli immobili avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa.

Ciascun ente proponente presenta al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) **l'istanza di partecipazione al procedimento entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno** accompagnata dai seguenti documenti:

- a) dichiarazioni sostitutive;
- b) scheda anagrafica dell'ente proponente e degli eventuali partner;
- c) almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento;
- d) scheda descrittiva del progetto, con l'indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare e delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero;
- e) computo metrico - estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezziari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

- f) cronoprogramma degli interventi;
- g) copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;
- h) copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.

Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi, trasmettono con cadenza trimestrale al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto ed il rendiconto delle spese sostenute.

A conclusione dei lavori, gli enti medesimi trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale, nonché dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto, attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei relativi estremi.

Gli enti titolari del progetto di recupero inseriscono nel portale telematico gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, una serie di informazioni relative al progetto di recupero ammesso (descrizione del bene, ente proprietario, interventi previsti, costi previsti, erogazioni ricevute, attività di interesse generale da svolgere ecc.) e pubblicano sul proprio sito internet le informazioni relative al totale degli importi ricevuti nell'anno precedente mediante le erogazioni liberali e delle spese con queste sostenute.

Il decreto interdirettoriale n. 118 del 7 luglio 2023, siglato tra la direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e la direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, ha adottato la modulistica per l'individuazione dei progetti di recupero dei beni coinvolti dal social bonus e per la rendicontazione delle spese sostenute per i relativi progetti.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

È introdotta ex novo la possibilità di fruire di un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate ad Ets che hanno presentato al Ministero un progetto di recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: artt. 81, 104

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 89 del 23 febbraio 2022 n. 89, “Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus”

Decreto interdirettoriale n. 118 del 7 luglio 2023, di adozione della modulistica relativa al social bonus



ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni della presente scheda, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del decreto legge 73 del 2022 (cosiddetto “Semplificazioni”), si applicano a tutti gli enti del Terzo settore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 81 del codice.



Per ulteriori dettagli
www.cantiereterzosettore.it

UN PROGETTO DI


Forum Terzo Settore

 **CSVnet**
al servizio del volontariato